



Federazione Impiegati Operai Metallurgici

Comprensorio di Milano

C.so di P.ta Vittoria, 43 - Milano - tel. 02 55025227 - fax 02 55180256
www.fiom.milano.it - e-mail: FiomMilano@cgil.lombardia.it

SPECIALE MALATTIA

(tratto da PuntoFiom del 9 giugno 2008)

La malattia è composta da un insieme di regole molto complicate (art.19D.S.ccnl). La spiegazione risulta quindi difficile. Questa normativa esiste dal luglio '94 quando fu inserita nel contratto meccanici due mesi dopo che il contratto era stato chiuso e approvato. Ora proviamo a spiegarla nel modo più semplice possibile:

La prima cosa da capire è che la regolamentazione della malattia è **divisa in due grandi capitoli**:

A) i periodi di **malattia legati alla conservazione del posto di lavoro**;

B) i periodi legati **al trattamento economico** (come si pagano).

Questi capitoli sono distinti e i periodi, i giorni di malattia, sono conteggiati in modo diverso.

FONDAMENTALE !! UN ESEMPIO!!

Attenzione! I giorni si contano in un arco di 36 mesi (3 anni), partendo dall'ultima malattia fatta. Esempio: il lavoratore che si ammala il 10 giugno 2008 deve vedere quanta malattia ha fatto nel periodo 10 giugno 2005 al 10 giugno 2008. Solo le malattie fatte in questi 3 anni hanno valore nei vari conteggi; **tutte le malattie fatte** prima del 10 giugno 2008 non c'entrano più, è come non fossero mai state fatte. Escono da tutti i conteggi A e B.

A) CONSERVAZIONE POSTO DI LAVORO

La conservazione del posto di lavoro varia a secondo dell'anzianità di servizio, come da tabella n°1:

(tab. 1)

Anzianità d'azienda*	Conservazione del posto
Fino a 3 anni	6 mesi
Da 3 a 6 anni	9 mesi
Oltre i 6 anni	12 mesi

* si inizia a contare dalla data in cui si è assunti fissi.

Solo in casi particolari questi periodi di conservazione del posto di lavoro possono essere prolungati di un ulteriore periodo (comporto prolungato), tabella n° 2:

(tab.2)

Anzianità d'azienda	Ulteriore periodo di Conservazione
Fino a 3 anni	3 mesi
Da 3 a 6 anni	4,5 mesi
Oltre i 6 anni	6 mesi

Questi ulteriori periodi (della tabella n° 2) vengono concessi se nel triennio intervengono i seguenti casi: **1)** una **malattia ininterrotta** superiore al periodo massimo spettante in base all'anzianità di servizio; **2)** una **ricaduta** della stessa malattia qualora avvenga entro 60 giorni dal termine della precedente malattia; **3)** qualora negli ultimi 36 mesi siano capitate **almeno 2 malattie** della durata pari o superiori a 3 mesi. **4)** una malattia in corso con prognosi superiore ai tre mesi allo scadere del periodo conservazione posto. **In tutti gli altri casi i periodi della tabella n° 2 non spettano.**

Il totale conservazione posto di lavoro, dato dalla tabella 1 + tabella 2, è il seguente:

(tab.3)

Anzianità di servizio	Totale tabella 1 + tabella 2
Fino a 3 anni	(6+3) 9 mesi
Da 3 a 6 anni	(4,5+9) 13,5 "
Oltre i 6 anni	(12+6) 18 "

ASPETTATIVA PER MALATTIA

Per prolungare la conservazione del posto di lavoro, in caso di utilizzo dell'intero periodo a disposizione, si può chiedere una aspettativa non retribuita di 4 mesi e se non fosse sufficiente un'ulteriore aspettativa di 20 mesi. Questi periodi d'aspettativa vanno chiesti dal lavoratore per iscritto, dimostrando attraverso certificati la necessità di prolungare l'assenza: art.19 ccnIm/99. **Per terapie salvavita** di gravi patologie l'aspettativa può essere presa in modo frazionato in coincidenza con i singoli eventi terapeutici necessari. I periodi vanno documentati all'azienda.

Finiti tutti i periodi sopra citati l'azienda, può licenziare il lavoratore per superamento dei periodi di comportamento (conservazione del posto di lavoro).

B) RETRIBUZIONE DELLA MALATTIA.

Il trattamento economico della malattia varia a seconda dell'anzianità di servizio e della quantità di giorni di malattia fatti. Ci sono 2 diversi scaglioni nel trattamento economico, il primo **paga al 100%**, il secondo **paga al 50%**. Questi scaglioni variano a seconda dell'anzianità di servizio e del tipo di malattie fatte (lunghe, brevi, ospedale.....).

Salvo le eccezioni che elencheremo la malattia viene così pagata:

(tab. 4)

Anzianità di servizio	Periodo retribuito	Scaglioni di retribuzione
Fino a 3 anni	6 mesi	2 mesi al 100% 4 mesi al 50%
Da 3 a 6 anni	9 mesi	3 mesi 100% 6 mesi 50%
Oltre i 6 anni	12 mesi	4 mesi al 100% 8 mesi al 50%

Se il lavoratore accede agli **ulteriori periodi** (comportamento prolungato) di conservazione del posto (tabella n° 2), ai fini della retribuzione questi vengono così pagati (sono **aggiuntivi** ai periodi retribuiti della tabella 4):

(tab.5)

Anzianità d'azienda	Periodo retribuito	Scaglioni di retribuzione
Fino a 3 anni	3 mesi	1 mese a 100% 2 mesi al 50%
Da 3 a 6 anni	4,5 mesi	1,5 mesi 100% 3 mesi 50%
Oltre ai 6 anni	6 mesi	2 mesi al 100% 4 mesi al 50%

MALATTIE LUNGHE

Le malattie lunghe, **da 22 giorni in su**, danno il diritto all'allungamento dei periodi pagati al 100%. Sono considerate malattie lunghe anche quelle composte da più certificati, **l'importante** è che non ci siano giorni d'interruzione (neanche la domenica) tra un certificato e l'altro. Anche i ricoveri ospedalieri, **dagli 11 giorni in su**, danno il diritto ad ulteriori periodi al 100%. I periodi aggiuntivi sono così regolati:

(tab. 6)

Anzianità d'azienda	Ricovero ospedaliero	Malattia da 22 giorni in su.
Fino a 3 anni	Fino ad un massimo di 60 giorni ospedale	Fino ad un massimo di 60 giorni
Da 3 a 6 anni	Fino ad un massimo di 75 giorni	Fino ad un massimo di 75 giorni.
Oltre i 6 anni	Fino a un massimo di 90 giorni	Fino a un massimo di 90 giorni

Gli ulteriori periodi al 100% per lunghe malattie non potranno, in ogni modo, superare il tetto dei 120 giorni sommando ricovero ospedaliero e malattia lunga.

Attenzione! questa deroga interviene solo ai fini retributivi per allungare i periodi pagati al 100%, mentre lascia invariati i periodi di conservazione del posto di lavoro (tabelle. 1- 2 - 3).

MALATTIE BREVI

Sono considerate malattie brevi, tutte le malattie comprese tra 1 e 5 giorni di prognosi medica, (come da certificati medici). Queste malattie brevi dopo averne fatte sette, in tre anni, dalla ottava in poi, i giorni vengono conteggiati doppio ai fini dei periodi retribuiti al 100%, lo scopo della regola è penalizzare le malattie brevi, portando il lavoratore più velocemente nella zona pagata al 50%.

ATTENZIONE all'esempio: due certificati consecutivi da 3 giorni (senza nessuna interruzione) equivalgono ad un certificato di 6 giorni di malattia e non rientrano quindi nelle malattie brevi Sono esclusi i ricoveri ospedalieri il DAY HOSPITAL e alcuni trattamenti terapeutici effettuati presso gli ospedali e debitamente certificati (emodialisi, morbo di Cooley, tumori...).

(tab. 7)

Numero malattie	Ai fini della conservazione*	Ai fine retributivi
1° malattia	5 giorni	5 giorni
2° malattia	3 giorni	3 giorni
3° malattia	4 giorni	4 giorni
4° malattia	5 giorni	5 giorni
5° malattia	2 giorni	2 giorni
6° malattia	5 giorni	5 giorni
7° malattia	3 giorni	3 giorni
Totale sette malattie brevi	27 giorni	27 giorni
Parte conteggio misura doppia sotto i 6 gg.		
8° malattia	3 giorni	6 giorni**
9° malattia	6 giorni	6 giorni
10° malattia	5 giorni	10 giorni**
Ospedale	4 giorni	4 giorni
11° malattia	4 giorni	8 giorni**
Terapia certific.	3 giorni	3 giorni
Totale	52 giorni	64 giorni

* nella colonna di mezzo i giorni scritti corrispondono a quelli del certificato medico.

**giorni che raddoppiano per effetto delle regole sulle malattie brevi (inferiori a 6 giorni).

FERIE E MALATTIA

Le ferie si interrompono in due casi:

- **ricovero ospedaliero** anche di un giorno
- **malattie con certificato di 8 giorni o più** durante le ferie. Le ferie si interrompono anche quando la malattia inizia prima delle ferie. **Le ferie non godute rimangono a disposizione del lavoratore che deve farle entro i 18 mesi successivi alla fine dell'anno.**

MALATTIA E CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA

La Cassa integrazione ordinaria non interrompe la malattia.

Quindi chi è in malattia durante la Cassa integrazione rimane in malattia anche dal punto di vista della retribuzione.

La malattia interrompe le ferie che rimangono a disposizione del lavoratore nei seguenti casi:

- 1- quando inizia prima delle ferie e prosegue durante;
- 2- quando durante le ferie la malattia dura almeno 7 giorni (anche da più certificati senza interruzione);
- 3- in caso di ricovero ospedaliero. La residenza durante la malattia può essere anche il luogo di villeggiatura.

Attenzione: l'azienda, su richiesta del lavoratore, è tenuta a fornire, massimo 2 volte all'anno, la situazione dettagliata della malattia. La risposta deve essere data entro 20 giorni dalla richiesta.

IMPORTANTE! Orari visite medico fiscale: 10.00 alle 12.00 e 17.00 alle 19.00 di tutti i giorni della settimana, festivi compresi. L'assenza ingiustificata a tali controlli comporta la decurtazione economica di parte o di tutta la malattia, a seconda dei casi, oltre ad una sanzione disciplinare.

Milano, 25 Giugno 2008

FIOM CGIL Zona Lambrate-Gorgonzola